



# COMUNE DI MAZZE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## DETERMINAZIONE

N. 113/Tecnico DEL 07/07/2022

OGGETTO: LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI PER IL RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO DEBOLE NEL TRATTO DI VIA GARIBALDI A SUD DI VIA I MAGGIO - FRAZIONE TONENGO" - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. B), DELLA LEGGE 11.09.2020, N. 120 E S.M.I. TRAMITE R.D.O. SU ME.P.A.  
IMPORTO CONTRATTUALE DI 163.409,64 OLTRE I.V.A., COMPRENSIVI DI € 11.288,08 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA;  
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'OPERATORE ECONOMICO B.S.T. & TONENG EDIL DI BRUNO ROBERTO & C.  
(CIG 9053478E61 - CUP D31B2000 0730007)

**OGGETTO:** LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI PER IL RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO DEBOLE NEL TRATTO DI VIA GARIBALDI A SUD DI VIA I MAGGIO - FRAZIONE TONENGO" - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. B), DELLA LEGGE 11.09.2020, N. 120 E S.M.I. TRAMITE R.D.O. SU ME.P.A.  
IMPORTO CONTRATTUALE DI 163.409,64 OLTRE I.V.A., COMPRENSIVI DI € 11.288,08 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA;  
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'OPERATORE ECONOMICO B.S.T. & TONENG EDIL DI BRUNO ROBERTO & C.  
(CIG 9053478E61 - CUP D31B2000 0730007)

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 12/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati “Interventi per il rallentamento del traffico veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a sud di via i maggio – frazione Tonengo mediante”, il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 173.905,66 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, previa individuazione di almeno cinque dieci operatori mediante indagine di mercato/consultazione elenco operatori, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il criterio del prezzo più basso;
- tale progettazione è stata oggetto di Nulla Osta Tecnico rilasciato dalla “Città Metropolitana di Torino Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 Ufficio Programmatico Opere Stradali” prot. 131457 del 23/11/2021 Pratica 105349 ad oggetto: “Strada Provinciale n. 81 di Mazzè (cod. p081). Interventi di cui a bando per “Finanziamento di interventi di investimento sulla rete stradale provinciale ai Comuni della Città metropolitana di Torino per il 2020” - DCRC 223/2020;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione n. 178T del 28/12/2021 ad oggetto: “Appalto dei lavori denominati “Interventi per il rallentamento del traffico veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a sud di via i maggio – frazione Tonengo”, riferita ad un importo complessivo progettuale pari a € 212.000,00, mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020,. Determina a contrarre. Codice CUP: D31B20000730007, Codice CIG: 9053478E61”;
- la determinazione n. 26T del 26/02/2022 avente ad oggetto: Appalto dei lavori denominati “Interventi per il rallentamento veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a sud di Via I° Maggio – Frazione Tonengo”. Presa atto modifiche al progetto esecutivo come indicato dall’Ente Cofinanziatore Città Metropolitana di Torino. Determina a contrarre mediante procedura negoziata e art. 63 D.Lgs. n.

50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 32, lett. b) del D.L. n. 76/2020 Conv. In L. n. 120/2020 come modificata dal D.L. n. 77/2021 conv. In legge n. 108/2021.

CONSIDERATO che:

- con la citata determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 26/22:
  - venivano appaltati i lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), della Legge 11.09.2020, n. 120, dell'art. 36, c. 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., (di seguito “Codice”) e delle Linee Guida n. 4, “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate con deliberazione ANAC n. 1097 del 26.10.2016 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2016) ed aggiornate alla Legge 14.06.2019, n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019, previa consultazione di 10 (dieci) operatori economici, individuati sulla base dell'indagine di mercato (di cui al verbale del 09/11/2021 di esame delle richieste di partecipazione e relativa estrazione a sorte), attraverso il PORTALE MePA GESTITO DA CONSIP S.P.A, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo a base di gara di € 170.012,58, di cui € 158.724,50 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta, con costo della manodopera quantificato in € 37.402,64 ed € 11.288,08 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
  - si stabiliva che l'appalto è determinato con corrispettivo a corpo ai sensi dell'art 3, c. 1, lett. dddd) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., e dell'art. 43, c. 6 e 7, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;
  - si stabiliva il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), ai sensi dell'art. 1, c. 3, della Legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i., con la previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque si applicheranno i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 97;
  - si approvava lo schema di lettera di invito, contenente tutte le condizioni e clausole per la partecipazione dei candidati invitati, comprensiva degli Allegati: Disciplinare di Gara, Dichiarazione di partecipazione e possesso ulteriori requisiti, DGUE Autocertificazione antimafia, Patto di Integrità, Documento inserimento passoe, documento inserimento pagamento tributo ANAC;
- con Determinazione n. 61T del 06/05/2022 si aggiudicavano i lavori all'operatore FRANCO EUGENIO SRL con sede legale in Frazione Valdoisa n. 4/D – 14015 San Damiano D'Asti (AT) con un ribasso del 4,16%, pari ad € 6.602,94 (euro seimilaseicentodieci/94), corrispondente ad un'offerta di € 152.121,56 (euro centocinquantaquattrocentoventuno/56), oltre alla somma di € 11.288,08 (euro undicimiladuecentoottantotto/08) quali oneri per la sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 163.409,64= (euro centosessantatremilaquattrocentonove/64) oltre IVA 10% ( € 16.340,96);
- con verbale redatto dal direttore dei lavori in data 27.06.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori dando atto che la scadenza del termine contrattuale, poiché i lavori dovevano compiersi in 60 giorni naturali e consecutivi, era il 26.08.2022;

VISTA la domanda, pervenuta in data 02.07.2022 al prot. n. 7539, con la quale l'operatore economico FRANCO EUGENIO SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare all'operatore economico B.S.T. & TONENG EDIL di BRUNO ROBERTO & C. S.N.C., con sede legale in via Garibaldi n.139 – frazione Tonengo 10035 Mazzè (TO), parte delle lavorazioni oggetto del contratto ed in particolare “scavi, rinterri e ripristini, sottoservizi e manufatti,

opere edili, appartenenti alla categoria OG3 e per un importo fino alla concorrenza presunta di € 60.000,00=, di cui € 1.200,00= quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che alla richiesta di subappalto del 30.03.2022 veniva allegata la seguente documentazione:

- ✓ dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. contenente altresì la dichiarazione di insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
- ✓ dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecniche-professionali;
- ✓ piano operativo di sicurezza redatto dal subappaltatore ai sensi dell'Allegato XV, punto 3, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.;
- ✓ visura al registro delle imprese rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino;
- ✓ DURC online, prot. INAIL\_31816591 del 03.03.2022, con scadenza validità al 01.07.2022, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico B.S.T. & TONENG-EDIL DI BRUNO ROBERTO & C. SNC, nei confronti di INAIL, INPS e CNCE;

VISTO il contratto di subappalto stipulato in data 24.06.2022 ed acquisito al n. 7729 del prot. gen. in data 06/07/2022 dell'importo di € 60.0000,00=, oneri per la sicurezza inclusi (€ 1.200,00)

RICHIAMATE le previsioni dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., vigenti al momento della lettera di invito (18.08.2021) ed in particolare:

1. *I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché' la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.*

2. *Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché' siano variati i requisiti di cui al comma 7.*

3. *Omissis*

4. *I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché': a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.*

5. *Omissis*

6. *Omissis*

7. *L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì ((la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma*

tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81)). Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da

*ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.*

*19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.*

*20. Omissis*

*21. Omissis*

*22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.*

VISTE le disposizioni dell'art. 49, c. 1, lett. a), della L. 29 luglio 2021, n. 108, vigenti al momento della lettera di invito (18.08.2021) ed in particolare:

*1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:*

*a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. E' ((soppresso)) l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;*

RILEVATO che l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che:

- la ditta affidataria in sede di offerta ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per le lavorazioni di cui alla richiesta sopra richiamata;
- come indicato nel contratto, l'importo stimato dei lavori in subappalto ammonta a complessivi € 60.000,00 oltre iva di legge, di cui € 1.200,00, pari al 36,72% dell'importo contrattuale dei lavori e quindi non supera la quota massima subappaltabile del 50% come previsto dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

ESAMINATA la summenzionata richiesta di subappalto della ditta FRANCO EUGENIO (P. IVA. 01200840054), in favore di B.S.T. & TONENG EDIL di BRUNO ROBERTO & C. S.N.C. (P. IVA 09152220019) con sede unitamente ai relativi allegati e ritenute le stesse conformi alle disposizioni normative vigenti in materia;

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche per l'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo al subappaltatore e sulle dichiarazioni sostitutive dallo stesso rese;

CONSIDERATO che è stato consultato, per l'operatore economico, il casellario delle annotazioni riservate presso ANAC (negativo), conservato agli atti d'ufficio, nonché acquisito, mediante il sistema informatico on line:

- DURC, prot. INPS\_31999108 del 05.07.2022, con scadenza validità al 02.11.2022, attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CNCE relativamente all'operatore economico: B.S.T.&TONENG-EDIL DI BRUNO ROBERTO & C. SNC nei confronti di INAIL, INPS e CNCE;

CONSIDERATO pertanto che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente autorizzazione è rilasciata in pendenza dell'esito favorevole dei controlli;

CONSIDERATO quindi che, dall'esame delle suddette documentazioni nulla osta all'autorizzazione al subappalto da parte della ditta FRANCO EUGENIO (P. IVA. 01200840054), All'operatore economico B.S.T. & TONENG EDIL di BRUNO ROBERTO & C. S.N.C. (P. IVA 09152220019) per le lavorazioni di "scavi, rinterri e ripristini,

sottoservizi e manufatti, opere edili, appartenenti alla categoria OG3 per un importo complessivo di € 60.000,00, di cui € 1.200,00 quali oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO inoltre che il relativo contratto di subappalto comprende le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., come interpretato dall'art. 6 della Legge 07 dicembre 2010, n. 217 e secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010;

RILEVATO inoltre che questo Ente revocherà l'autorizzazione al subappalto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 83, comma 3, let. e), del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i., il quale prevede l'esonero dall'acquisizione della documentazione antimafia per i contratti il cui valore complessivo non supera € 150.000,00=;

DATO ATTO che il contratto di subappalto indicato nelle premesse prevede il pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore nel rispetto dell'art. 105, c. 13, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., relativo agli adempimenti dell'impresa affidataria sul piano operativo di sicurezza dell'impresa subappaltatrice;

DATO ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto relativa alla fase di esecuzione lavori;

RICHIAMATI il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., per la parte ancora in vigore;

DATO ATTO che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore;

RICHIAMATO il decreto sindacale n°6 del 23/12/2021 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio tecnico, il quale dichiara, in forza dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, giusto il combinato disposto dagli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

## D E T E R M I N A

1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni esposte in narrativa l'impresa FRANCO EUGENIO SRL con sede legale in Frazione Valdoisa n. 4/D – 14015 San Damiano D'Asti (AT) (P. IVA. 01200840054), affidataria dei lavori denominati “interventi per il rallentamento del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a sud di via I° maggio – frazione Tonengo” a subappaltare parte delle lavorazioni contenute nella cat. OG3, All'operatore economico B.S.T. & TONENG EDIL di BRUNO ROBERTO & C. S.N.C., con sede legale in via Garibaldi n.139 – frazione Tonengo 10035 Mazzè (TO) (P. IVA 09152220019) per le lavorazioni di “scavi, rinterri e ripristini, sottoservizi e manufatti, opere edili, appartenenti alla categoria OG3 per un importo complessivo di € 60.000,00, di cui € 1.200,00 quali oneri per la sicurezza;
2. DI DARE ATTO che, come indicato nel contratto, l'importo stimato dei lavori in subappalto ammonta a complessivi € 60.000,00 oltre iva di legge, di cui € 1.200,00, pari al 36,72% dell'importo contrattuale dei lavori e quindi non supera la quota massima subappaltabile del 50% come previsto dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
3. DI DARE ATTO che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente autorizzazione è rilasciata in pendenza dell'esito favorevole dei controlli e che questo Ente

revocherà l'autorizzazione al subappalto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

4. DI DARE ATTO che l'impresa subappaltatrice dovrà soddisfare quanto previsto:
  - dall'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
  - dall'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.; – dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. ed alle disposizioni interpretative ed attuative citate in premessa concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori.
5. DI DARE ATTO che, come specificato nel contratto di subappalto, la stazione appaltante pagherà direttamente B.S.T. & TONENG EDIL di BRUNO ROBERTO & C. S.N.C per l'esecuzione del subappalto di cui al precedente punto 1;
6. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di cui al di cui al precedente punto 2 risulta già impegnata, con Determinazione n. 178T/2021, (Imp. N. 53) mediante costituzione di F.P.V. per l'anno 2022, esigibilità 2022, nella maniera seguente:
  - › Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
  - › Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
  - › Titolo: 2 - Spese in conto capitale
  - › Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
  - › Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
  - › Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
  - › Cod. Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente
  - › C.O.F.O.G.:
  - › 04.5 - Trasporti
  - › Capitolo: 3117/99 ad oggetto: "Interventi per il rallentamento del traffico e tutela del traffico debole in via Garibaldi"
7. DI DARE INOLTRE che la presente determinazione verrà pubblicata sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto relativa alla fase di esecuzione lavori.
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Contabilità e Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Giorgio PISSARDO



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000.

| C / R | ANNO | IMP /<br>SUB | INTERV. | VOCE | CAP. | ART. | IMPORTO € |
|-------|------|--------------|---------|------|------|------|-----------|
|-------|------|--------------|---------|------|------|------|-----------|

MAZZE', LI 07/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D.ssa Tiziana RONCHIETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 577 Registro Pubblicazioni.

La presente determinazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 25/07/2022 all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE